



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE NONA CIVILE

nella persona dei signori magistrati

dott.ssa Giovanna Sanfratello

PRESIDENTE

dott.ssa Francesca Vortali

GIUDICE REL.

dott.ssa Maria Gabriella Pennetta

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2500/2017 R.G. promossa con atto di citazione in appello

DA

**I. Cod. Fisc**

–rappresentato e difeso

dall'avv. PERNECHELE CHIARA per procura in atti

- parte appellante -

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA ,**

**Cod. Fisc. 94026160278** –rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA

DELLO STATO DI VENEZIA

- parte appellata -



CON L'INTERVENTO DEL

**PROCURATORE GENERALE**

che ha reso parere negativo dd. 31/10/17 in ordine all'accoglimento dell'appello;

avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di parte appellante:

*“in via principale: accertare ed accogliere i motivi di gravame suesposti nel merito e per l'effetto, riformare l'ordinanza impugnata, riconoscendo al Sig. BANJO lo status di rifugiato quale perseguitato a causa della conversione dalla religione islamica alla religione cristiana;*

*in via subordinata: riconoscere al Sig. BANJO lo status di rifugiato ai sensi dell'art.*

*14 lett. c) d.lgs. 251/2007 in considerazione del complessivo livello di insicurezza che attanaglia allo stato attuale l'intera Nigeria;*

*in via residuale: voglia l'Ecc.ma Corte riconoscere al Sig. BANJO lo status di rifugiato*

*umanitaria in ragione dei documentati problemi di salute non curabili in Nigeria per mancanza di adeguate strutture, mezzi economici per poter accedere a visite specialistiche e le condizioni di insicurezza e precarietà in cui operano i soccorsi sanitari stranieri, ordinando la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998.*

*Con vittoria di spese, diritto e onorari in entrambi i gradi di giudizio, chiedendo altresì, stante la richiesta di patrocinio a spese dello stato, la liquidazione dell'onorario di questo patrocinio ex lege.”.*

nonché sulle seguenti conclusioni di parte appellata:

*“In via pregiudiziale dichiarare l'eventuale inammissibilità dell'appello, qui contrastato, eccepita per mero tuziorismo e, comunque, rilevabile d'ufficio da questa Corte; in via*



*preliminare rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado, per insussistenza del fumus e di alcun documentato periculum; in via principale, nel merito: rigettare l'appello de quo in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte, con conseguente rigetto del ricorso originario e conferma dell'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.*”

### MOTIVI DELLA DECISIONE

NIGERIA, proveniente dalla regione di Ogun State, proponeva appello avverso l'ordinanza depositata e notificatagli a mezzo PEC il 7/6/18, con cui il tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento della commissione territoriale di Verona, notificato il 23/9/16, che non gli aveva riconosciuto né la protezione internazionale ex artt. 5, 7, 8 del D. Lgs. 251/2007, né la protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e neppure la protezione umanitaria ex art. 5 D. Lgs. 286/1998.

A sostegno della proposta impugnazione, contestava l'appellante la decisione gravata nella parte in cui, sulla scorta di un'inadeguata istruttoria, non riteneva la credibilità dell'avvenuta conversione al cristianesimo e delle persecuzioni subite dal padre per tale ragione; lamentava il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; si doleva che il giudice di prime cure avesse ignorato la documentazione medica prodotta, dalla quale si desume il precario stato di salute del richiedente; allegava che la conversione al cristianesimo risultava ulteriormente comprovata dalla frequentazione del richiedente di una chiesa pentecostale in Italia.





Parte appellata si è opposta all'accoglimento del gravame, in relazione al quale il procuratore generale rendeva parere negativo.

II) Osserva la corte che la qualifica di rifugiato politico, secondo la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, richiede quale requisito determinante un fondato timore di essere perseguitato per l'appartenenza a un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero per le proprie tendenze o stili di vita; la situazione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (cass. ord. 10177/2011); la protezione sussidiaria, indispensabile per evitare un danno grave alla persona, esiste nelle seguenti ipotesi: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (non di transito); c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 D. Lvo n. 251/2007); la protezione umanitaria – ovvero il permesso regolato dall'art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008 - presuppone “*gravi motivi di carattere umanitario*”; in tal caso, la misura è “*...correlata a un predeterminato arco di tempo, e spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, e aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)*” (cass. ord. 24544/2011); nessuna previsione normativa assume a presupposto di tutela ragioni economiche, come pure situazioni di criminalità comune non riconducibili a una situazione



emergenziale connotata da oggettiva temporaneità eventualmente idonea a fondare la concessione del permesso per ragioni umanitarie.

Inoltre, il richiedente deve fornire elementi, anche in via presuntiva ma con un sufficiente grado di verosimiglianza, circa il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l'effettività e l'attualità di esso; in assenza di prova deve quantomeno dimostrare di essere credibile, così assolvendo all'onere di prova in misura attenuata, senza applicazione rigida del principio dispositivo, bensì beneficiando di un obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertare i fatti rilevanti per il giudizio (vedi cass. n. 16221/2012).

In tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, ove il richiedente invochi l'esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d'origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, si è affermato che *"l'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione"* (cass. Sez. I - , ordinanza n. 13403 del 17/05/2019).

III) Ciò premesso, va condivisa la valutazione espressa dal tribunale in ordine alla scarsa verosimiglianza delle allegazioni, contraddittorie e intrinsecamente illogiche, come pure ha ritenuto che la vicenda non possa essere ricondotta ad una persecuzione proveniente dallo stato o comunque da forze governative, con ciò dovendosi escludere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

A fondamento della pronuncia di rigetto, il tribunale osservava che

*ha dichiarato in sede di audizione avanti alla Commissione di essersi convertito dall'Islam al Cristianesimo e riconduce le ragioni della conversione alla sua guarigione avvenuta per*





*effetto della assunzione dell'acqua di TB Joshua, di cui ha da quel momento cominciato a seguire il culto, frequentando con regolarità la chiesa, così come precisato in udienza. Il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria e di non volervi più fare ritorno perché teme di essere ucciso da suo padre che, da musulmano, non ha mai accettato la sua conversione e già una volta ha tentato di farlo uccidere da persone da lui ingaggiate che lo hanno attirato in un tranello da cui è riuscito a fuggire scappando a Kano per poi recarsi in Niger e da qui in Libia.*

*Ora, in udienza avanti a questo tribunale, il ricorrente ha reso dichiarazioni del tutto generiche sulla differenza tra islam e cristianesimo, dimostrando di non conoscere neppure la differenza tra sunniti e sciiti sicché appare inverosimile che la ragione che lo ha spinto a partire sia riconducibile a scelte religiose posto che altrimenti avrebbe saputo spiegare almeno in parte il credo di TB Joshua. D'altronde non è credibile che la ragione che ha indotto il ricorrente a lasciare il luogo in cui è nato e cresciuto (Ode Remo, Ogun State) sia riconducibile a motivi religiosi posto che ha percorso più di mille chilometri per recarsi a Kano, luogo in cui era noto che Boko Haram seminasse il terrore da anni compiendo atti terroristici di matrice islamica”.*

Il richiedente, nell'atto di appello, si confronta solo parzialmente con le specifiche osservazioni del tribunale e della CT in punto di illogicità, contraddittorietà e inverosimiglianza della narrazione , rilievi peraltro più che condivisibili

.Seppure la difesa si è sforzata di chiarire alcuni punti oscuri del racconto dell'appellante, ciò nondimeno permane il complessivo giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di questo.

In particolare,







- infine, insoddisfacente è la spiegazione del perché il richiedente sia fuggito verso Kano malgrado le violenze perpetrate nei confronti dei cristiani, perché la situazione degli stati del nord est della Nigeria non poteva essergli sconosciuta, per quanto persona poco alfabetizzata, operando Boko Haram nel paese almeno dal 2009.

Conseguentemente, deve escludersi la prova che il richiedente sia stato sottoposto ad una persecuzione motivata dal proprio credo religioso, tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

IV) Quanto alla protezione sussidiaria, il medesimo, nelle audizioni innanzi alla commissione territoriale e al giudice di primo grado non ha mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio. Sul punto, da un lato non risulta che l'appellante sia colpito da condanna a morte o che rischi l'esecuzione della pena capitale, d'altro canto, difetta qualsivoglia elemento che faccia anche solo presumere che, ove rientrato in patria, il medesimo possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti da parte delle autorità, sicché vanno escluse le ipotesi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del D. Lvo 251/2007.

Quanto all'ipotesi di cui alla lettera c) del D. Lvo citato, la fattispecie prevede che il richiedente subisca: "... *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale ...*".

Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass., sez. VI-I, 20.3.14, n. 6503; Corte di Giustizia 17.2.09, Caso Elgafaji C-465-07 e Corte di Giustizia 30.1.14, Caso Diakite C-285-12), esclusivamente con riferimento a tale specifica ipotesi proprio la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata non controllata nel contesto di un conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare eccezionalmente la concessione della protezione





internazionale anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale della persona nella situazione di pericolo.

Nel caso Elgafaji, la Corte di Giustizia ha stabilito: *“l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”*.

Sul genere di conflitto, si è soffermata anche la giurisprudenza di legittimità sottolineando che *“... il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinvio nel Paese o nella regione ... correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia”* (cfr. Cass., sez. I-VI, 31.5.18, n. 13858). Occorre peraltro che sia accertato, sulla base di fonti qualificate e recenti, una situazione d'instabilità politica del paese ove la persona aveva la dimora abituale così grave da comportare un pericolo oggettivo di violenza indiscriminata non controllabile dalle autorità statuali.

Ciò premesso, la sentenza di primo grado è condivisibile, dovendosi escludere che sul territorio della Nigeria vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza alcun controllo da parte delle autorità.



Al riguardo, si rileva che la Nigeria è una Repubblica federale suddivisa in 36 stati, che presenta un sistema multipartitico, in cui il processo elettorale ha consentito negli ultimi anni un'alternanza di governo attraverso il voto.

L'Ogun State, con capitale Abeokuta, si trova nella Nigeria meridionale.

La Nigeria è poi interessata dal fenomeno del terrorismo integralista islamico nel nord-est, da contrasti fra gruppi nomadi e pastori nel c.d. Middle Belt, da spinte secessionistiche mai sopite nel Biafra e da un "conflitto a bassa intensità" nel delta del fiume Niger.

- L'organizzazione terroristica jihadista sunnita Boko Haram è un movimento sunnita salafita, che persegue un'applicazione letterale della šarī'a, si oppone all'occidentalizzazione della società nigeriana (Boko Haram è una locuzione Hausa o Haussa e significa "l'istruzione occidentale è proibita"), vorrebbe distruggere l'unione federale del grande Stato africano, dove i cristiani sono maggioritari al Sud e i musulmani al Nord, e deporre i locali leader politici, giudicati corrotti, nonostante la legge coranica sia in vigore in tutti gli stati federati della Nigeria settentrionale. Dopo l'uccisione nel 2009 del suo fondatore, l'iman Muhammad Yusuf, il movimento, sino ad allora considerato solo uno dei tanti gruppi integralisti impegnati in pubbliche proteste contro la corruzione morale dei costumi, ha promosso il jihad contro lo Stato federale, ingaggiando scontri con forze di polizia ed esercito regolare. L'area interessata è soprattutto intorno al lago Ciad, vicino al confine con Camerun, Niger e Ciad, estranea geograficamente dalla regione di provenienza del dichiarante. Nel 2014, al momento dell'apice della sua potenza, Boko Haram è stato il gruppo terroristico che ha causato il maggior numero di uccisioni al mondo. A partire dal 2016 Boko Haram ha iniziato a perdere il controllo dei territori occupati, sotto l'incalzare dell'esercito nigeriano e di una coalizione militare di stati confinanti con





la Nigeria (Multinational Joint Task Force), anche se rimane molto attivo nel Borno, avendo provocato nell'ultimo anno centinaia di morti. Le forze governative hanno ripreso il controllo delle principali città della regione e delle strade che le collegano, costringendo i bokisti a rifugiarsi nelle foreste o sulle rive del lago Ciad.

- Gli scontri tra allevatori nomadi - spesso definiti “mandriani Peul” perché la maggioranza dei pastori nomadi in Nigeria è di origine Peul - e contadini stanziali nella fascia centrale della Nigeria, di cui non fa parte l'Ogun State, costituisce un fenomeno diffuso in molte aree dell'Africa subsahariana (Ghana, Mali, Niger, Mauritania, Costa d'Avorio, Senegal e Nigeria), risalente ancora all'epoca precoloniale. Le cause sono da ricercare nell'accesso alle terre e all'acqua soprattutto nei periodi di siccità, nei continui spostamenti delle mandrie e nella rivalità fra le differenti etnie. Le riforme agrarie degli ultimi decenni, inoltre, hanno posto la terra sotto il controllo diretto degli Stati senza una adeguata tutela delle rotte di pascolo e di transumanza.
- Nel delta vari movimenti (MOSOP, MEND, Niger Delta Avengers, Niger Delta Greenland Justice Mandate) si oppongono all'industria petrolifera e cercano di accaparrarsi parte dei ricchi profitti derivanti dallo sfruttamento delle fonti energetiche. Dopo la scoperta del petrolio nel 1956, il delta è divenuto l'area economica più importante della Nigeria, dove operano alcune delle più conosciute compagnie petrolifere del mondo: la Nigeria è il primo produttore africano di petrolio. Il fatto che la popolazione locale non tragga benessere dall'estrazione del petrolio ma risenta solo delle conseguenze negative – come il grave inquinamento ambientale – è motivo di forti tensioni sociali. La redistribuzione dei proventi





dell'industria petrolifera è sempre stato un importante problema politico anche nelle relazioni fra i diversi Stati della federazione nigeriana.

La Nigeria nel suo insieme non può essere considerata un paese sfuggito al controllo dell'autorità statale, come altre realtà del continente africano: Somalia e Libia.

La regione nord-orientale è stata in passato teatro di gravi disordini, violenze e scontri fra Boko Haram e le forze di sicurezza governative.

Esclusivamente in certe aree delimitate del nord - est si concentravano attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, mentre le violenze ed il livello di violenza armata nella zona del Delta del Niger (cui Ogun State è contiguo), rimane basso, in ragione soprattutto del programma di amnistia tuttora in essere: il numero degli incidenti violenti è addirittura diminuito nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018 (v. al riguardo *EASO Country of Origin Information Report Nigeria Security Situation, november 2018*, available at [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_SecuritySituation.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf), nel quale si riporta altresì che sebbene i Niger Delta Avengers (NDA) abbiano messo fine al cessate il fuoco nel novembre 2017 e nel gennaio 2018 abbiano annunciato che avrebbero iniziato nuovamente gli attacchi contro le installazioni petrolifere, dalle fonti consultate non risulta alcun grave incidente ai danni di civili tra gennaio 2018 e giugno 2018).

Non possono porsi sullo stesso piano una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto interno, concentrata nell'area del nord-est, e limitazioni delle libertà civili, tensioni sociali, reati comuni e attentati terroristici, diffusi anche nel resto del territorio della Repubblica Federale della Nigeria così come in molti diversi luoghi del continente africano.

Al proposito, possono essere richiamati i seguenti recenti report:



- Freedom House, Freedom in the World 2018 - Nigeria, 28 May 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5b2cb85a3.html>;
- Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18 - Nigeria, 22 February 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a993898a.html>;
- Human Rights Watch, World Report 2018 - Nigeria, 18 January 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a61ee464.html>;
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Nigeria Situation, Situational Update - 01-30 November 2017, 30 November 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a3392804.html>;

V) Sussistono, per contro, i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008.

In punto di diritto, ai sensi dell'art. 5, VI co. D.L.vo 25.7.98, n. 286 non può pervenirsi al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno se ricorrono: *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

La protezione umanitaria costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema, alternativa rispetto alle due tipiche forme di protezione internazionale. Assumono rilievo motivi non tipizzati dal legislatore pur se accomunati dall'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità *“... inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali”* (Cass., s.u., 9.9.09, n. 19393).

Per l'individuazione delle situazioni tutelabili può farsi riferimento:

- principalmente all'art. 11 lett. c) ter del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che, nel regolare il rilascio da parte della Questura di tale permesso di soggiorno, specifica che i motivi della richiesta sono: *“... relativi a oggettive gravi situazioni personali che non consentono*





*l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato*". L'art. 1 h bis del D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25 fornisce la seguente definizione di persona vulnerabile: "*minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali*".

- in secondo luogo, al divieto di allontanamento dello Stato in presenza del rischio di sottoposizione della persona a trattamenti, che violano gravemente la sua dignità, nel rispetto del principio del *non refolument* previsto dall'art. 19, II co. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: "*nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti*". Per l'art. 19, co. 1.1 D.L.vo 25.7.98, n. 286 nella valutazione del rischio che la persona sia sottoposta a tortura: "*si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani*". Secondo una recente interpretazione giurisprudenziale (Cass., sez. I, 23.2.18, n. 4455), tale ultima disposizione – introdotta dalla L. 110/17 – più che a condizioni soggettive di vulnerabilità è svolta alla verifica del livello di violazione dei diritti umani nel paese di origine, così da evidenziare l'intangibilità di un loro nucleo ineliminabile.

Nel cercare d'individuare le situazioni concretamente rilevanti la giurisprudenza ha spesso fatto riferimento a situazioni di vulnerabilità, che si avvicinano ma non rientrano per qualche particolare ragione - per la loro temporaneità o per un fatto ostativo - nelle misure di protezione tipiche o comunque sono caratterizzate da esigenze umanitarie attinenti alla salute, alla condizione familiare o alla situazione del paese di provenienza (cfr. Cass., sez. VI, 21.11.11, n. 24544 e Cass., sez. VI, 18.2.11, n. 4139).





Di recente, la cassazione (sentenza n° 4455/18) ha sancito che " *Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5, comma 6; art. 19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.*".

Ciò premesso, risulta documentata in atti la compromissione dello stato di salute del richiedente, il quale soffre di un glaucoma scompensato allo stadio terminale nell'occhio sinistro, in relazione al quale veniva altresì riconosciuta dall'U.L.S.S. 6 della regione Veneto l'esenzione per malattie croniche ed invalidanti ex DPCM 12/1/17 (v. doc. 9).

Si tratta di patologia da ritenersi grave, tale da pregiudicare le possibilità dell'appellante di reintegrarsi nel paese di origine, sia per le difficoltà di riprendere la propria attività lavorativa di meccanico, sia per il rischio di non poter adeguatamente tutelare il proprio diritto alla salute, atteso lo stato dell'assistenza sanitaria in Nigeria ed in particolare l'inesistenza di cure gratuite (cui, invece, il richiedente ha diritto in Italia).

VI) In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, devono accertarsi i presupposti di cui all'art. 5, VI, del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 per la concessione della protezione umanitaria, dovendosi disporre la trasmissione del presente provvedimento al Questore del luogo di residenza dell'appellante per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.



In ragione del solo parziale accoglimento delle domande proposte, va disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Alla luce dell'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello stato, giusta delibera del Consiglio dell'ordine del 5/7/17, si liquida il compenso a carico dello stato in favore del difensore in € 944,25, oltre spese generali in ragione del 15%, cpa e iva come per legge.

P. Q. M.

La corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:

1. in parziale accoglimento del gravame, riconosce sussistenti a favore  
motivi per la concessione del permesso  
sensì e per gli effetti dell'art. 5, VI, del D.lgs 25 luglio 1976, n. 286 e dispone la  
trasmissione del presente provvedimento al Questore del luogo di residenza  
dell'appellante per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
2. conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
3. compensa le spese del doppio grado di giudizio;
4. liquida in favore del difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio dello stato, la  
somma di € 944,25 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese  
generali al 15%.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 luglio 2019

Il consigliere estensore

Il presidente

dott.ssa Francesca Vortali

dott.ssa Giovanna Sanfratello

